



Business panel

Documento di Background



RACCOLTA DEI DATI SULL'IMPATTO ECONOMICO DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO AI CONCIMI (FERTILERS REGULATION CE 2003/2003)

Contesto normativo

L'attuale Regolamento comunitario relativo ai concimi¹ è finalizzato ad armonizzare l'immissione dei concimi minerali nel mercato UE. Tale Regolamento specifica le denominazioni tipologiche dei concimi CE, fornendo anche informazioni agli agricoltori sui relativi elementi nutritivi attraverso dettagliati obblighi di etichettatura. Il regolamento assicura in tal modo che, in normali condizioni di impiego, i concimi CE non danneggiano l'ambiente o la salute umana e forniscono gli elementi nutritivi necessari in maniera efficace.

Il Regolamento relativo ai concimi non si applica ai concimi nazionali immessi nei mercati locali dei diversi Stati membri secondo le rispettive disposizioni nazionali in vigore. In generale, le leggi nazionali in materia di concimi, adottate nei diversi Stati membri, non si limitano ai concimi minerali ma disciplinano un ampio spettro di sostanze fertilizzanti, inclusi i concimi organici, i correttivi calcici e magnesiaci, gli ammendanti e i substrati di coltivazione, i biostimolanti. La maggior parte delle legislazioni nazionali regolano la presenza di contaminanti nelle sostanze fertilizzanti, mentre il Regolamento comunitario non contiene alcuna specifica disposizione, al riguardo.

¹ Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Ottobre 2003 relativo ai concimi. GUUE L 304, 21.11.2003.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2003:20090420:it:PDF>

In linea di principio, uno Stato membro non può vietare o limitare la commercializzazione di concimi che sono stati legalmente immessi nel mercato di un altro Stato membro, a meno che il prodotto non presenti un rischio per l'ambiente o la salute umana; in tal caso, l'onere della prova risiede in capo allo Stato membro di destinazione.

Numerosi altri atti legislativi europei esistono, poi, per regolamentare la sicurezza degli componenti che sono utilizzati nella produzione di concimi (i.e. Regolamento 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) No 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, etc..)

Qual è il problema?

Nel 2010, la Commissione europea ha condotto una valutazione del quadro normativo esistente per i concimi al fine di identificare debolezze e benefici principali del Regolamento relativo ai concimi, e l'applicazione del Regolamento comunitario sul reciproco riconoscimento².

La condizione che il regolamento sui concimi si applichi unicamente ai concimi minerali risulta essere la principale debolezza. Inoltre, lo studio ha riscontrato che l'attuale legislazione non ha promosso l'innovazione nel mercato dei concimi e dovrebbe, quindi, essere migliorato per proteggere l'ambiente e la salute umana contro i rischi potenziali dei metalli pesanti che potrebbero essere presenti in alcuni prodotti.

Per quanto concerne il Regolamento sul reciproco riconoscimento, le conclusioni dello studio inducono a ritenere che una parte importante dell'industria dei concimi sia riluttante ad applicare tale principio. Molte imprese non sono a conoscenza delle disposizioni del Regolamento sul reciproco riconoscimento. Inoltre, le aziende lamentano una mancanza di chiarezza della legislazione europea sul tema e, di conseguenza, la presenza di interpretazioni che differiscono da uno Stato membro all'altro. Infine, i produttori che devono rispettare le stringenti legislazioni nazionali si trovano a competere con produttori localizzati in altri Stati membri che applicano regole meno rigorose. La situazione può quindi favorire l'insorgenza di casi di concorrenza sleale o la presenza di ostacoli al commercio.

Dall'altro lato, per alcune aziende l'uso del Regolamento sul reciproco riconoscimento rappresenta una valida alternativa per il superamento delle lunghe procedure di registrazione previste dal Regolamento europeo relativo ai concimi o delle svariate procedure di registrazione e tests connessi, richiesti nei diversi Stati membri.

Quali prodotti potrebbero essere armonizzati a livello UE?

I prodotti ricompresi dalla disciplina dovrebbero includere tutti i concimi nazionali che sono al momento immessi nel mercato e i "concimi CE" ai sensi del regolamento (CE) 2003/2003. Il nuovo regolamento includerebbe i concimi minerali e i concimi organici, i

² Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE. GUUE L 218, 13.08.2008. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0021:0029:IT:PDF>

correttivi calcici e magnesiaci, gli ammendanti e i substrati di coltivazione, i biostimolanti e loro miscele.

Qual è l'obiettivo della future proposta della Commissione europea?

L'obiettivo generale è migliorare il quadro normativo attuale per i concimi e renderlo più efficace ed efficiente, attraverso la riduzione degli oneri previsti dal quadro normativo in vigore che gravano sugli Stati membri e sull'industria, assicurando allo stesso tempo un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente dalla potenziale presenza di contaminanti in tali prodotti.

Come potrebbe essere il future regolamento?

La Commissione europea ha recentemente ricevuto i risultati di uno studio condotto da consulenti esterni per la valutazione di possibili opzioni politiche finalizzate all'armonizzazione della legislazione europea sui concimi³. A seconda dell'approccio che verrà scelto, i produttori o gli importatori europei potrebbero essere più o meno coinvolti.

Opzione 1: Nessuna azione

Questa opzione comporterebbe il mantenimento dell'attuale quadro normativo. Le legislazioni nazionali in materia continuerebbero ad essere applicate ai prodotti non assoggettati al regolamento 2003/2003 e le sostanze concimanti dovrebbero conformarsi alle diverse disposizioni nazionali o essere oggetto di reciproco riconoscimento.

Opzione 2: Deregolamentazione a livello UE

Secondo questa opzione non ci sarebbe un'ulteriore legislazione **specificamente europea** sui concimi. Tuttavia, i diversi atti legislativi europei che regolano l'immissione sul mercato di taluni elementi fertilizzanti come REACH per i concimi minerali, la legislazione sui sottoprodotti di origine animale per i concimi organici e i criteri Eco-Label per gli ammendanti e i substrati di coltivazione sarebbero mantenuti e continuerebbero ad essere applicati.

Opzione 3 : Accordi volontari dell'industria

Oltre alla legislazione europea e alle norme nazionali esistenti in materia, i produttori e gli importatori di concimi potrebbero accordarsi volontariamente per stabilire le procedure qualitative e gli standards per tutte le categorie di sostanze fertilizzanti, al fine di assicurare che i rischi dagli agenti contaminanti siano propriamente controllati.

Opzione 4: Armonizzazione del mercato dei concimi attraverso l'introduzione di una descrizione dettagliata delle tipologie autorizzate, simile all'attuale schema del Regolamento sui concimi in vigore.

Ciò significherebbe che tutti i dettagli tecnici come il contenuto nutritivo minimo, la descrizione delle procedure di fabbricazione sarebbero dettagliati in apposito Allegato del futuro Regolamento. Le disposizioni di sicurezza ed etichettatura sarebbero anch'esse contenute nel futuro Regolamento. Le legislazioni nazionali sull'immissione dei concimi nel mercato sarebbero abrogate e non ci sarebbe bisogno di applicare il principio di reciproco riconoscimento ai concimi nazionali.

³ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/fertilizers/final_report_23jan2012_en.pdf

Opzione 5: Armonizzazione del mercato dei concimi mediante elenco dei componenti e degli additivi autorizzati

Rispetto all'opzione 4, questa soluzione elencherebbe i componenti che possono essere utilizzati nei prodotti (da soli o in aggiunta ad altri) ed eviterebbe una descrizione dettagliata delle tipologie di prodotto, al fine di semplificare la normativa e consentire alle diverse combinazioni dei componenti autorizzati un migliore accesso al mercato. Le disposizioni di sicurezza ed etichettatura sarebbero anch'esse contenute nel futuro Regolamento. Le legislazioni nazionali sull'immissione dei concimi nel mercato sarebbero abrogate e non ci sarebbe bisogno di applicare il principio di reciproco riconoscimento ai concimi nazionali

Opzione 6: armonizzazione del mercato dei concimi mediante utilizzo dello schema legislativo del “Nuovo Approccio”

Secondo questa opzione, tutti i prodotti dovrebbero essere conformi ai requisiti di sicurezza, ai principi di efficacia agronomica e alle altre regole ritenute appropriate per l'immissione nel mercato di prodotti sicuri ed efficienti. Non ci sarebbero ulteriori elenchi di componenti o tipologie da inserire in un Allegato del Regolamento e, quindi, necessità di aggiornare continuamente tale allegato ai progressi tecnologici. Laddove appropriato standards europei potrebbero fornire ulteriori dettagli. Le legislazioni nazionali sull'immissione dei concimi nel mercato sarebbero abrogate e non ci sarebbe bisogno di applicare il principio di reciproco riconoscimento ai concimi nazionali.

Opzione 7: armonizzazione del mercato dei concimi mediante l'adozione di diverse opzioni politiche, conformemente alle caratteristiche di ogni categoria di prodotto.

Il nuovo regolamento applicherebbe differenti opzioni politiche (4,5,6) a seconda delle diverse categorie di prodotto, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascun settore. Alcune disposizioni legali generali sarebbero mantenute. Le legislazioni nazionali sull'immissione dei concimi nel mercato sarebbero abrogate e non ci sarebbe bisogno di applicare il principio di reciproco riconoscimento ai concimi nazionali.

Qual è l'obiettivo della consultazione?

Al fine di individuare l'azione più adeguata e proporzionata, la Commissione europea vuole approfondire le conseguenze socio-economiche che le diverse opzioni politiche avrebbero sui settori dell'industria, destinatari dell'intervento.

La Commissione desidera coinvolgere, in particolare, le imprese di piccola e media dimensione (PMI), al fine di esaminare la loro opinione in merito. La DG Imprese e Industria sarebbe interessata a conoscere l'impatto delle diverse opzioni sulle PMI, in termini di fattibilità (i.e. Costi amministrativi e di adeguamento, accesso al mercato, etc..), e i possibili effetti sull'offerta.

In particolare, il questionario intende raccogliere informazioni su:

- la posizione generale delle PMI per quanto riguarda l'armonizzazione del mercato dei concimi;
- l'incidenza, sull'industria, dei costi di adeguamento alla legislazione nazionale ed alla legislazione europea, oggi in vigore;
- le conseguenze di una possibile armonizzazione del mercato UE dei concimi (effetti sul prezzo delle materie prime e dei prodotti finali, ripercussioni sulla disponibilità e

l'approvvigionamento di talune materie prime, conseguenze sulla competitività e l'innovazione).

SME panel

Un questionario ad hoc destinato alle PMI è stato quindi predisposto, sul tema.

Il questionario è principalmente rivolto alle PMI europee (produttori, importatori e distributori).

I dati raccolti saranno utilizzati in forma aggregata, a garanzia dell'assoluta confidenzialità dei dati forniti singolarmente dai soggetti rispondenti all'indagine. L'obiettivo è di ottenere un'analisi approfondita sull'impatto della revisione del Regolamento relativo ai concimi. La Consultazione è uno strumento complementare ai metodi utilizzati dalla Commissione europea per ottenere le informazioni necessarie per il confronto tra le opzioni politiche selezionate.